

STUDIO LEGALE
Avv. ROSARIO GUGLIELMOTTI
Via Marrota, 2 - 84043 AGROPOLI (SA)
Tel e Fax 0974 826252
C.F. : GGL RSR 53H16 E060 C
Partita IVA 0105933 065 1

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

nell'interesse del sig. **AMATO GAETANO**, nato ad Agropoli il 14 Dicembre 1984, residente in Agropoli, Via Alcide De Gasperi n. 78, C.F. MTAGTN84T14A091Y, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura apposta su foglio allegato in calce al presente ricorso, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, dall'avv. Rosario Guglielmotti (C.F.GGLRSR53H16E060C), del foro di Vallo della Lucania (SA), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata rosarioguglielmotti@puntopec.it, ovvero al Fax n. 0974/826252, entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. Giancarlo Di Genio in Roma, Via delle Acacie n. 13, presso centro Caf,

CONTRO

il **MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile direzione centrale per gli affari generali**, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 con l'Avvocatura Generale dello Stato,

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA MISURA CAUTELARE

- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Ministro p.t., - DCAFFGEN – Registro Decreti – prot. n. 0000327 del 14 Gennaio 2019, registrato il 10 Gennaio 2019, prot. n. 0000003, notificato al sig. Amato Gaetano a mezzo raccomandata A/R n. 15098408646-9 del 15 Gennaio 2019, con il quale è stata disposta l'esclusione del sig. Amato Gaetano dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F. in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: "Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 03/10 – OS 03/10). D.M. 11/03/2008, n. 78. art. 1, c. 1, lettera f, punto 1.";
- del verbale di inidoneità – scheda medica n. 2 del 18.12.2018, e della documentazione sanitaria della commissione medica del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, conosciuta a seguito di richiesta di accesso agli atti.

E OVE OCCORRA

- del **decreto del Ministero dell'Interno dell'11 Marzo 2008 n. 78**, recante Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica, e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- del **bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 Novembre 2008, n. 5140**;
- della **successiva graduatoria generale di merito del concorso a 814 posti di V.F. pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n.1/25 del 16 Luglio 2010, nonché della successiva graduatoria finale dei posti di cui alla riserva del 25% del concorso stesso e successive modifiche** nella misura in cui fossero state *medio tempore* modificate dall'amministrazione precedente con l'esclusione del ricorrente, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque inerente e successivo agli atti impugnati.

FATTO

1. Il sig. Amato Gaetano ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 Novembre 2008, n. 5140.
2. Le prove di esame di detto concorso sono subordinate allo svolgimento di una prova preselettiva, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla (art. 6); i candidati che si siano classificati nei primi 10.000 posti della graduatoria della prova preselettiva vengono ammessi alle fasi successive di esame, che consistono in una prova motorio - attitudinale ed un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli (art. 7).
Terminate le prove di esame e la valutazione dei titoli, la Commissione stila la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, ottenuta sommando le votazioni conseguite nella prova motorio – attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli (art. 8).
Successivamente, secondo l'ordine risultante della graduatoria finale, i candidati vengono sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale sino alla copertura dei posti messi a concorso (art. 9).
3. Il ricorrente ha superato brillantemente tutte le suddette fasi concorsuali e pertanto è risultato idoneo nella graduatoria finale collocandosi in posizione utile nella graduatoria generale.
4. In data 17 e 18 Dicembre 2018, il sig. Amato è stato sottoposto a visita da parte della Commissione Medica incaricata dall'amministrazione resistente per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ai fini dell'assunzione definitiva nei vigili del fuoco.
5. A seguito di dette visite, la suddetta commissione medica ha ritenuto il ricorrente **NON IDONEO** per il deficit dell'acutezza visiva naturale ai fini dell'ammissione alla suddetta procedura concorsuale;
6. In particolare, con decreto del 14 Gennaio 2019, prot. n. 0000327, registrato il 10 Gennaio 2019, prot. n. 0000003, il sig. Amato è stato escluso dal concorso in oggetto in quanto la

suddetta Commissione medica ha riscontrato un **“Deficit dell’acutezza visiva naturale (OD 03/10 – OS 03/10). D.M. 11/03/2008, n. 78. art. 1, c. 1, lettera f, punto 1”**.

7. In data 25.01.2019, e quindi in un periodo immediatamente successivo a detta comunicazione, l’Amato si è recato presso l’Unità Operativa di Oculistica del P.O. “San Luca” di Vallo della Lucania dell’ASL Salerno per accertarsi della veridicità di quanto asserito nel verbale della Commissione Medica e per sottoporsi a misurazione dell’acuità visiva naturale e corretta che ha avuto il seguente esito: **V.N. Occhio destro: 7/10 ottotipo con lettere; V.N. Occhio sinistro 7/10 ottotipo con lettere; V.C.O. dx (cil + 3,25 x 90°) 13/10; V.C.O. sx (cil + 3 x 90°) 13/10.**
8. **L’accertamento di cui sopra acquista notevole importanza se solo si considera si tratta di accertamento eseguito in una struttura pubblica e da medici del Servizio Sanitario Nazionale.**
9. Da quanto sopra, si evince chiaramente che il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale indetta per evidente errore della Commissione medica che ha accertato uno stato di inidoneità, non rispondente ai requisiti richiesti dal D.M. n. 78/2008.
10. Ciò premesso, il Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - DCAFFGEN – Registro Decreti – prot. n. 0000327 del 14 Gennaio 2019, registrato il 10 Gennaio 2019, prot. n. 0000003, notificato al sig. Amato Gaetano a mezzo raccomandata A/R n. 15098408646-9 del 15 Gennaio 2019, deve ritenersi palesemente viziato, illegittimo e lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente per i seguenti

MOTIVI

A. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DI PRESUPPOSTI DI FATTO. VIOLAZIONE DI LEGGE IN ORDINE AL COMBINATO DISPOSTO DEL D. M. n. 5140 DEL 6.11.2008 E DELL’ART. 1 comma 1, lettera f, punto 1 del D. M. n. 78 dell’11.03.2008.

In tema di requisiti fisici per l’ammissione ai ruoli del corpo dei Vigili del Fuoco, il D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008, all’art. 2, comma 1, lettera d, richiama i parametri individuati dall’art. 1, comma 1, lettera f, punto 1, del D.M. n. 78 dell’11 marzo 2008.

Il sig. Amato, come specificato in premessa, è stato escluso dal concorso in oggetto a seguito degli accertamenti per l’idoneità psico-fisica ed attitudinali, in quanto la Commissione medica avrebbe riscontrato nei suoi confronti un deficit dell’acutezza visiva pari a 03/10 nell’occhio destro e 03/10 nell’occhio sinistro.

Tale accertamento medico è errato

Il decreto di esclusione, come riportato nella premessa in fatto, si basa sull’art. 1, comma 1, lettera f, punto 1 del D.M. 11 Marzo 2008, n. 78. Tale norma, che determina i requisiti di idoneità psichica e fisica e le cause di non idoneità, così dispone: **“per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due**

occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti".

Per quanto già detto nella parte relativa al fatto, dal controllo cui si è sottoposto il 25.01.2019 presso la struttura pubblica e come risulta dalla documentazione medica allegata, il ricorrente è in possesso di visus naturale bilaterale pari a 14/10 (con non meno di 7/10 per entrambi gli occhi), con valori ritenuti sufficienti per il giudizio positivo circa l'idoneità fisica al ruolo di vigile del fuoco, come previsto dalla normativa vigente.

Dunque in detta certificazione, rilasciata da un'azienda ospedaliera pubblica (ovvero dal Presidio Ospedaliero "San Luca" di Vallo della Lucania – Unità Operativa di Oculistica), non si riscontra alcuna patologia in relazione alla capacità visiva del ricorrente. Anzi, emerge un quadro di assoluta normalità e la correzione, peraltro non richiesta dal bando, porta ad una acutezza visiva di 13/10 per ciascun occhio.

Il sig. Amato Gaetano, che, tra l'altro, risulta idoneo al conseguimento di patente di guida civile per autoveicoli di categoria B e per motoveicoli di categoria A e di brevetto sportivo per sub e per sub soccorritore, dunque, risulta essere in possesso del visus richiesto dalla normativa suddetta ai fini del reclutamento nel corpo dei vigili del fuoco.

Ciò in evidente contrasto con la diagnosi effettuata dalla Commissione medica nel provvedimento impugnato, che ha condotto all'esclusione del ricorrente a causa di "deficit dell'acutezza visiva naturale" con conseguente violazione, da parte del Ministero, dei decreti ministeriali n. 5140/2008 e 78/2008.

Dette valutazioni devono essere sottoposte ad uno stringente controllo giurisdizionale.

Si è in presenza, infatti, di accertamenti tecnici fondati su dati oggettivi.

Ne consegue che può accadere, come è accaduto nella specie, che l'amministrazione incorra in un errore tecnico di fatto nello svolgimento dell'esame e sarebbe contrario a qualunque principio di diritto ritenere che tale accertamento non possa essere sindacato.

Nel caso di specie, dalla documentazione depositata in giudizio e, in particolare, dagli esiti dello stesso esame effettuato presso una struttura pubblica sanitaria, risulta che il concorrente non è affetto da deficit riscontrato dall'amministrazione.

Anche qualora si volesse ritenere che si è in presenza di discrezionalità tecnica, anch'essa per giurisprudenza ormai costante, può essere sindacata quando, tra l'altro, l'amministrazione sia incorsa in errori tecnici.

Non si tratta pertanto di sostituire le valutazioni dell'amministrazione con quelle del giudice, realizzando una non consentita invasione di ambiti riservati al giudizio esclusivo dell'amministrazione, ma di correggere una valutazione che non si è attenuta al procedimento e ai criteri tecnici che, sulla base delle conoscenze scientifiche del settore, devono essere seguiti.

Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che "in giudizi delle commissioni mediche, non sono sottratti alla verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità, almeno quando si prospettino affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità o quando emerga una incompleta o non corretta assunzione dei fatti".

Più in particolare "nel caso di concorso e di accertamenti sanitari deve essere temperata la regola per cui la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. In particolare, quest'ultimo può ritenersi superato qualora – a seguito di una nuova verifica disposta dal Tar – siano risultati infondati i presupposti assunti originariamente a fondamento del provvedimento di esclusione dal concorso e il nuovo esito favorevole – cui l'originario ricorrente ha partecipato in virtù di misura cautelare – può costituire elemento sostitutivo/integrativo di valutazione dell'idoneità attitudinale" (si veda, ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. 1^a, 7 Luglio 2010, n. 23193; Tar Lazio, Roma, 7 Giugno 2010, n. 15638; Tar Lazio, Roma, sez. 1^a, 3 Febbraio 2009, n. 1006).

Pertanto, nel caso di specie, alla luce di dette contraddittorie valutazioni mediche, in ordine ad un requisito quale la capacità visiva, che non può essere oggetto di diverse interpretazioni, si chiede a codesto Ecc.mo Tribunale di annullare il provvedimento impugnato ovvero di disporre un nuovo accertamento, così come previsto dagli art. 19 e 66 D.Lvo 104/2010, al fine di verificare definitivamente la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti ex lege per svolgere la funzione di vigile del fuoco.

B. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEL FATTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA

Sotto altro profilo, l'atto impugnato si palesa irrimediabilmente viziato da eccesso di potere.

Infatti, a causa dell'errore in cui è caduta la Commissione Medica, l'amministrazione procedente ha travisato la situazione di fatto posta a base del Decreto di esclusione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - DCAFFGEN – Registro Decreti – prot. n. 0000327 del 14 Gennaio 2019, registrato il 10 Gennaio 2019, prot. n. 0000003. La Commissione Medica ha valutato erroneamente l'acutezza visiva del ricorrente, determinandone l'esclusione dalla graduatoria degli idonei. Con ogni probabilità, l'errore in cui è caduta la commissione deve essere ascritto ad un refuso di trascrizione od un errore nella misurazione del ricorrente.

Infatti, a fronte del dato riscontrato dalla Commissione Medica, la reale situazione del ricorrente è risultata, invece, essere quella che risulta dal certificato rilasciato dall'ASL Salerno del 25.01.2019 dal quale emerge che l'acutezza visiva naturale corrisponde a 7/10 per occhio destro e 7/10 per occhio sinistro, e, quindi, complessivamente a 14/10, così come richiede la normativa per il corretto giudizio di idoneità.

L'accertamento della pubblica amministrazione, che verifica l'esistenza dei requisiti di idoneità fisica in capo ai candidati di una prova concorsuale, costituisce un'attività qualificabile in termini

di discrezionalità tecnica priva di un momento valutativo vero e proprio (TAR Lazio, Sez. I^a, 8.1.2014 n. 165). Tuttavia risulta evidente come, nel caso di specie, l'amministrazione abbia fatto malgoverno delle regole tecniche di misurazione e che, comunque, abbia errato.

Questo è quanto accaduto nella fattispecie, talchè la rappresentazione del fatto tipico presa in considerazione dall'amministrazione deve ritenersi del tutto errata, stante l'incompatibilità della misurazione operata dalla Commissione Medica con l'accertamento successivo da parte dell'ASL Salerno.

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere annullato poiché adottato sulla base di una valutazione non rispondente alla reale situazione del sig. Amato in relazione al deficit in esso evidenziato.

C. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE

Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo per difetto di motivazione.

Dal decreto di esclusione notificato al ricorrente non è possibile desumere le modalità e gli strumenti dei quali la Commissione si è servita nell'effettuare la misurazione in oggetto.

Per addivenire ad una valutazione attendibile circa l'acutezza visiva, secondo i manuali in materia, è necessario che questa venga misurata sia monocolarmente che binocularmente con un ottotipo specifico per lontano ed uno per vicino e con l'ausilio di una paletta oclusoria per coprire l'occhio non testato.

La procedura prevede il posizionamento di una tabella a distanza opportuna ed illuminazione corretta. Si comincia con la misurazione dell'acutezza visiva dell'occhio destro coprendo con l'occlusore il sinistro. Occorre partire dalla lettura delle lettere più grandi per poi procedere con quelle più piccole. L'acutezza visiva massima è quella cui vengono riconosciuti oltre il 50% di simboli presenti sulla riga.

Successivamente viene misurata l'acutezza visiva dell'occhio sinistro e binoculare.

Nel decreto di esclusione l'amministrazione si è limitata ad indicare in maniera apodittica la patologia riscontrata. Avrebbe dovuto, al contrario, fornire una descrizione precisa e dettagliata circa le modalità e gli strumenti dei quali si è servita nell'effettuare la visita medica.

E' evidente come tale difetto di motivazione impedisca altresì di poter sindacare l'esercizio della discrezionalità tecnica da parte del Collegio.

D. ISTANZA DI VERIFICAZIONE

Riscontrata la sussistenza delle condizioni stabilite dagli artt. 19 e 66 c.p.a., voglia l'Ecc.mo Collegio adito, qualora ritenga di non poter accogliere il ricorso sulla base delle illegittimità sopra riportate, disporre con ordinanza giudizio di verifica da parte di idoneo collegio di

verificatori, integrato dal medico di fiducia dell'appellante, od apposita CTU medica, al fine di verificare l'erroneità del giudizio medico che ha comportato l'esclusione del ricorrente dal concorso in discussione. Tale accertamento appare, infatti, indispensabile, per la corretta decisione della causa.

E. ISTANZA DI MISURA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Il *fumus boni iuris* è insito nei motivi di ricorso.

Il *periculum in mora* è anch'esso *in re ipsa* ed è connaturato all'ingiusta lesione della sua situazione giuridica soggettiva a causa del grave ed irreparabile pregiudizio che egli subisce non solo alla sua dignità, ma anche alle sue legittime aspettative di carriera nel periodo di tempo occorrente per la definizione del giudizio in via di cognizione ordinaria.

La mancata assunzione del ricorrente, come vigile del fuoco permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, comporterebbe indubbiamente un danno sia in termini patrimoniali che in termini non patrimoniali atteso che il sig. Amato Gaetano, dottore in economia aziendale, è attualmente privo di occupazione lavorativa ed è figlio unico di madre vedova, senza reddito ed in gravi condizioni di salute.

E' evidente che il ricorrente abbia fatto affidamento nel concorso in oggetto.

Attualmente, l'amministrazione sta continuando a scorrere la graduatoria, previa visita medica, ai fini dell'assunzione. Perciò, se il ricorrente non venisse chiamato adesso perderebbe definitivamente il bene della vita a cui aspira, ovvero quello di ottenere un posto di lavoro dopo aver superato brillantemente tutte le prove concorsuali ed il pregiudizio, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito, per cui, ad avviso di questa difesa, si richiede una protezione immediata in sede cautelare.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'emissione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso consistente **nella sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, con contestuale ordine all'amministrazione di ammettere il ricorrente a partecipare allo svolgimento del corso di formazione VV.F**, avendo richiesto, in via istruttoria e se del caso, apposita verifica sulla sua persona, e ciò in linea con l'orientamento seguito da codesto Ecc.mo Tar Lazio in altri casi analoghi, aventi infatti ad oggetto l'esclusione di altri ricorrenti dal concorso in questione, nei quali questi ultimi avevano depositato certificazione medica di segno contrario agli accertamenti dell'amministrazione (ex multis, ordinanza collegiale n. 04125 del 5.09.2014, pronunciata dalla Sezione prima Bis sul ricorso numero RG 11046/2014 e l'ordinanza collegiale n. 11272/2015 del 16.09.2015 pronunciata sempre dalla medesima sezione sul ricorso numero RG 9778/2015).

P. Q. M.

P. Q. M.

Si chiede all'III.mo Tribunale Amministrativo adito l'accoglimento del ricorso, con contestuale sospensione del decreto impugnato, previa occorrendo la richiesta verifica od esperimento peritale come previsto dagli art. 19 e 66 D. Lvo 104/2010 al fine di consentire al ricorrente la ripetizione della prova in oggetto, nonché di tutti i provvedimenti presupposti, inerenti, conseguenti o comunque successivi per tutti i motivi di cui in narrativa, per evidente violazione della normativa sopra citata.

Con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento di tutte le spese processuali con attribuzione al procuratore antistatario.


La presente controversia attiene a rapporto di pubblico impiego per cui è soggetta al pagamento di un contributo ridotto della metà pari ad €. 325,00.

Si allega:

- 1) decreto del 14 Gennaio 2019 prot. n. 0000327, registrato il 10 Gennaio 2019, prot. n. 0000003
- 2) Verbale n. 2 del 18.12.2018 della Commissione Medica
- 3) Referto specialistico dell'Unità Operativa di Oculistica del P.O. "San Luca" di Vallo della Lucania dell'Asl Salerno del 25.01.2019
- 4) Parere medico legale del dott. Lombardo Francesco Giovanni
- 5) Situazione di famiglia
- 6) Certificato iscrizione
- 7) Certificazione medica

Agropoli 20/02/2019

Avv. Rosario Guglielmotti



Procura alle liti

Io sottoscritto **ATAATO GIOTANO** nato a **AGROPOLI(SA)** il **14.12.1984**
residente in **AGROPOLI - VIA A DE GASTORI n. 78**
(Cod. Fisc. **ATA GTN 84714 A091 Y**), delego a rappresentarmi e difendermi nel
presente giudizio in ogni sua fase e grado, con ogni più ampia facoltà del caso e di legge,
ivi comprese, in via esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di proporre e/o resistere a
gravami, opposizioni, reclami, di riscuotere e quietanzare somme, di procedere in via
esecutiva, di chiamare terzi in causa, di estendere o ridurre le domande, di proporre nuove
domande ed eccezioni, di agire in via riconvenzionale, di transigere e/o conciliare, l'Avv.

ROSARIO GUGLIUZZOTTI (cod. Fisc. **GGL R SR 53H16 3060 E**).

Eleggo domicilio presso e nel suo studio in Agropoli, via Marrota n° 2. *presso lo studio
dell'avv. GIACARLO DI GENIO in ROMA - VIA DEUS ACACIO n. 13 presso Centro CAF.*
Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i.,
della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali
di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014,
della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico,
delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata
del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili
dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver
ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della
prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa

Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il
consenso al trattamento dei miei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Agropoli, li **14.02.2019**

La firma è autentica

Avv.

Sig.


RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto avv. Rosario Guglielmotti, nella sopra descritta qualità di proc.re costituito e rappr.te in giudizio del sig. Amato Gaetano, espressamente autorizzato ad avvalermi delle facoltà di cui alla L. n. 53 del 21.1.1994, giusta delibera del 22.03.2006 dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, NOTIFICO, per legale scienza e ad ogni effetto di legge, l'avanti esteso ricorso a:

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile direzione centrale per gli affari generali, in persona del Ministro p.t., e per esso all'Avvocatura Generale dello Stato, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

Tale notifica ho eseguito a mezzo del servizio postale ai sensi di legge, previa iscrizione dell'atto al n. 06/19 del Registro Cronologico in mio possesso, con racc.ta A.R. n. 78768783627-4 dall'Ufficio Postale di Agropoli con spedizione effettuata in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Rosario Guglielmotti



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MCD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - St. [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO <i>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIREZIONE DIST. PROC. PEN. FROSINO</i>
	VIA / PIAZZA <i>VIA DEI PORTOGHESI</i> N° CIV. <i>12</i>
	C.A.P. <i>00180</i> COMUNE <i>FOIPA</i> PROV. _____
MITTENTE	MITTENTE STUDIO LEGALE Avv. ROSARIO GUGLIELMOTTI
	VIA / PIAZZA <i>Via Marrota, 2 - 84043 AGROPOLI (SA)</i> N° CIV. _____
	C.A.P. <i>81059</i> COMUNE <i>FOIPA</i> PROV. _____ <i>TELEFONO 0974 826252</i> <i>C.F. RSR 53H16 E060 C</i> <i>I.V.A. 0105933 065 1</i>

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 57008 Sez. 07 Operaz. 248
 Causale: AG 27/02/2019 17:59
 Peso gr.: 53 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AG: 787687836274 Cod. AR: 687687836273

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N° 06119 del cronologico... **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di AGROPOLI il
 diretto a MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIREZIONE DIST. PROC. PEN. FROSINO - PIAZZA DEI PORTOGHESI 12 00180

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)	data
<input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)	PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA in qualità di (10)	(firma del destinatario o di un suo delegato)
<input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)	<input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna	(controfirma dell'impiegato postale)
<input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)	<input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)	Bollo da apporre all'atto della consegna
<input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)	<input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)	
<input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)	PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate	(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, delaminato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
<input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)	<input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)	
<input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)	<input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)	
<input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)	PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	
<input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del	
(firma del destinatario o della persona abilitata)	sottoscrizione dell'addetto al recapito data	
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare	firma	
<input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna		
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del		
(data e firma dell'addetto al recapito)		